



**Sezione speciale del Fondo di Garanzia
per le PMI destinata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni
emesse da PMI e mid cap**

Decreto attuativo

Nota di Aggiornamento

14 luglio 2022

Lo scorso 7 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MISE che, di concerto con il MEF, attua la misura prevista dall'articolo 15 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto DL Sostegni-bis), istitutiva della **Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da PMI e mid cap** a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond).

La misura prevista dal DL Sostegni-bis - anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria ma che comunque potrebbe essere ancora migliorata - consentirà a imprese di dimensioni minori, PMI e mid cap (intese come imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499), di fare affidamento su una fonte di finanziamento alternativa al credito bancario, con l'ausilio della garanzia pubblica.

Il Decreto attuativo della misura stabilisce modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia della Sezione speciale del Fondo. Si riporta di seguito una sintesi sui punti di maggiore attenzione.

Modalità di intervento della Sezione speciale

La Sezione, come previsto in generale per l'operatività ordinaria del Fondo sui portafogli di finanziamenti, può concedere:

- una garanzia diretta al soggetto finanziatore, che nel caso dei portafogli di obbligazioni può essere una SPV costituita ai sensi della legge n. 130 del 1999, una banca, un intermediario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, un'impresa di assicurazione o un organismo collettivo del risparmio (la garanzia diretta può essere rilasciata anche su portafogli di obbligazioni sottoscritte da più soggetti finanziatori);
- una controgaranzia a un soggetto garante (confidi o altri soggetti garanti iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB).

Caratteristiche dei portafogli di obbligazioni

Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale, viene previsto che i portafogli di obbligazioni siano costituiti da un insieme di obbligazioni non convertibili:

- di importo compreso tra 2 e 8 milioni di euro, come previsto dalla misura istitutiva del DL Sostegni-bis, fermo restando che l'importo di ciascuna obbligazione deve essere non superiore al 5% dell'ammontare complessivo del portafoglio di obbligazioni;
- di durata non superiore a 120 mesi;
- connesse alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, che siano costituiti per almeno il 60% da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili;
- sottoscritte in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI di accoglimento della richiesta di garanzia della Sezione speciale e non oltre la data di chiusura del portafoglio di obbligazioni, che non può comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia, salvo proroghe, di durata non superiore a 6 mesi, connesse a cause eccezionali o eventi di forza maggiore;

- non assistite da altre garanzie, reali o assicurative.

Non sono ammissibili le obbligazioni che prevedano la possibilità di conversione.

Inoltre, l'ammontare complessivo dei portafogli di obbligazioni deve essere di importo compreso tra 40 e 300 milioni di euro.

Copertura delle garanzie

Riguardo alle coperture, il Decreto attuativo stabilisce che la Sezione speciale può intervenire concedendo una **garanzia diretta** in favore di portafogli di obbligazioni sottoscritte da uno o più soggetti finanziatori, la cui misura è articolata in funzione della rischiosità del portafoglio calcolata dal soggetto finanziatore in base alla probabilità di default media dell'impresa emittente a 12 mesi.

In particolare, la copertura della Sezione speciale può raggiungere, a livello di portafoglio:

- un valore compreso tra l'11 e il 25%, nel caso dei portafogli più rischiosi (con l'individuazione di 4 classi di rischio), qualora la garanzia sia richiesta sul 100% del valore delle obbligazioni incluse negli stessi.
- un valore compreso tra il 13,75 e il 31,25%, nel caso dei portafogli più rischiosi (con l'individuazione di 4 classi di rischio), qualora la garanzia sia richiesta su un importo fino all'80% del valore delle obbligazioni incluse negli stessi.

In relazione alle singole obbligazioni incluse nel portafoglio garantito, la Sezione speciale copre:

- l'80% della perdita registrata sulla singola obbligazione, qualora la garanzia sia richiesta sul 100% del valore delle obbligazioni incluse nel portafoglio e fino al raggiungimento della copertura a livello di portafoglio;
- il 100% della perdita registrata sulla singola obbligazione qualora la garanzia sia richiesta su un importo fino all'80% del valore delle obbligazioni incluse nel portafoglio e fino al raggiungimento della copertura a livello di portafoglio.

Con riferimento alla **controgaranzia**, questa è concessa al soggetto garante alle seguenti modalità:

- deve essere versato un cash collateral da parte del soggetto garante almeno pari a un quarto della copertura della Sezione speciale sul portafoglio di obbligazioni;
- deve essere concessa una protezione del credito di tipo personale, in relazione al valore complessivo del portafoglio di obbligazioni, mediante una copertura variabile analoga a quella prevista per la garanzia diretta (compresa quindi tra l'11% e il 25%).

L'intervento della Sezione speciale è a copertura integrale dell'importo della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

La percentuale di copertura della garanzia può essere rafforzata, nei limiti di quanto consentito dalla normativa sugli aiuti di Stato (Temporary Framework Russia-Ucraina,



Regolamento di esenzione, Regolamento de minimis), con la partecipazione di altri garanti o con l'attivazione di ulteriori sezioni speciali del Fondo.

Commissioni di garanzia

I soggetti richiedenti l'intervento della Sezione speciale sono tenuti a versare al Fondo di Garanzia per le PMI una commissione "una tantum" in misura pari all'1,5% dell'importo garantito dal Fondo.

Successivamente alla pubblicazione del Decreto, il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI adoterà specifiche modalità operative relative al funzionamento della Sezione speciale che saranno rese disponibili sul sito del Fondo e sul sito del MISE.